

D.Lgs. 19-11-2008 n. 195

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2008, n. 291.

[Premessa](#)

[Art. 1. Definizioni](#)

[Art. 2. Finalità](#)

[Art. 3. Obbligo di dichiarazione](#)

[Art. 4. Poteri di accertamento e di contestazione](#)

[Art. 5. Collaborazione e scambio delle informazioni](#)

[Art. 6. Sequestro](#)

[Art. 7. Adempimenti oblatori](#)

[Art. 8. Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni](#)

[Art. 9. Sanzioni](#)

[Art. 10. Relazione annuale](#)

[Art. 11. Informazioni per finalità conoscitive e statistiche](#)

[Art. 12. Modifiche a disposizioni normative vigenti](#)

[Art. 13. Norme abrogate](#)

[Art. 14. Norme di coordinamento](#)

[Art. 15. Disposizioni finanziarie](#)

[Art. 16. Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni](#)

[Allegato - \[Dichiarazione di trasferimento di denaro contante di importo complessivo pari o superiore al controvalore di Euro 10.000\]](#)

---

D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 [\(1\)](#).

**Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del [regolamento \(CE\) n. 1889/2005](#).**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2008, n. 291.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76](#) e [87 della Costituzione](#);

Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#);

Visto il [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#), recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il [decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), ed in particolare l'[articolo 3](#), relativo all'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti al seguito, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari;

Vista la [direttiva 91/308/CEE](#) del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125](#), recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della [direttiva 91/308/CEE](#);

Visto il [decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153](#), recante integrazione dell'attuazione della [direttiva 91/308/CEE](#) in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita;

Vista la [direttiva 2001/97/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della [direttiva 91/308/CEE](#) del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005](#), relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;

Vista la [direttiva 2005/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visto il [decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#), recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della [direttiva 2005/60/CE](#);

Visto il [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), recante attuazione della [direttiva 2005/60/CE](#) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della [direttiva 2006/70/CE](#) che ne reca misure di esecuzione;

Vista la [legge 25 febbraio 2008, n. 34](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'[articolo 15](#);

Visto il [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

---

---

## Art. 1. Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) autorità competenti: l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unità di informazione finanziaria e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto;

b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, nonché il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;

c) denaro contante:

1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;

2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario;

d) finanziamento del terrorismo: le attività definite dall'[articolo 1, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#);

e) riciclaggio: le attività definite dall'[articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può modificare o integrare la lettera c) del comma 1.

---

---

## Art. 2. Finalità

1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette a contrastare, in attuazione del [regolamento \(CE\) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005](#), l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, nonché a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), al fine di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.

2. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari.

3. Il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici.

4. Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate anche per finalità statistiche nell'ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

---

---

### Art. 3. Obbligo di dichiarazione

1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in alternativa:

- a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
- b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.

3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto, è consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del [decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261](#), all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.

4. Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali ai sensi del [decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261](#), che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni.

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiali, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. E' fatta salva l'applicazione dell'[articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare, con proprio decreto, il modello allegato al presente decreto.

---

---

### Art. 4. Poteri di accertamento e di contestazione

1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal [regolamento \(CE\) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008](#), dal [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), dall'[articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni,

dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), e dall'[articolo 28, comma 1, lettera a\), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#).

2. I militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal [decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68](#), dall'[articolo 28, comma 1, lettera a\), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#), dalla [legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), e dalle leggi tributarie laddove applicabili.

3. I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano altresì i poteri attribuiti dall'[articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#).

4. Ai fini della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'[articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#).

5. Copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza è trasmessa all'Agenzia delle dogane.

6. I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di dieci anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto.

7. Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ancorché le somme di denaro contante al seguito siano inferiori alla soglia fissata all'[articolo 3](#), l'Agenzia delle dogane conserva dette informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica e i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato, e fornisce tali informazioni e dati all'Unità di informazione finanziaria per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

---

## Art. 5. Collaborazione e scambio delle informazioni

1. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorità di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione europea.

3. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorità di Paesi terzi, nel quadro della mutua assistenza amministrativa. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza comunicano l'avvenuto scambio di informazioni con i Paesi terzi al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a darne notizia alla Commissione europea, qualora ciò rivesta un interesse particolare per l'attuazione del [regolamento \(CE\) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005](#).

4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che disciplinano il

trasferimento di dati all'estero e a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#).

---

---

## Art. 6. Sequestro

1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'[articolo 3](#), il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza, con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
  2. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  3. Il limite di cui al comma 2 non opera se:
    - a) l'oggetto del sequestro è indivisibile;
    - b) l'autore dei fatti accertati non è conosciuto;
    - c) per la natura e l'entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo.
  4. Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3, qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti il limite indicato nel comma 2 sono restituite agli aventi diritto.
  5. Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.
  6. L'interessato può ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.
  7. Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'[articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).
  8. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate, è restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.
- 
- 

## Art. 7. Adempimenti oblatori

1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'[articolo 3](#), e comunque, non inferiore a 200 euro. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.
  2. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento.
  3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.
  4. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano le modalità vigenti.
  5. E' precluso il pagamento in misura ridotta qualora:
    - a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'[articolo 3](#) superi 250.000 euro;
    - b) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all'[articolo 3](#), nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
  6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non è valida, ancorché il pagamento sia stato accettato dall'autorità che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione.
- 

#### Art. 8. Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'[articolo 7](#) può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'[articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114](#), determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 è prorogato di sessanta giorni.

6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.
  7. Contro il decreto può essere proposta opposizione davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi ed entro i termini previsti dall'[articolo 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Il giudizio è regolato dall'[articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).
  8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'[articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).
- 
- 

#### Art. 9. Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 3](#) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all'[articolo 3](#), con un minimo di 300 euro.
  2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'[articolo 23](#), commi 1 e 3, l'[articolo 23-bis](#) e l'[articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#), in quanto compatibili.
- 
- 

#### Art. 10. Relazione annuale

1. La Guardia di finanza, ai sensi dell'[articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), e l'Agenzia delle dogane forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.
  2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere, quantomeno, il numero delle violazioni dell'[articolo 3](#), il totale degli atti di contestazione di cui all'[articolo 4](#), l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui all'[articolo 6](#), la quantità delle informazioni oggetto dello scambio di cui all'[articolo 5](#), l'ammontare delle oblazioni di cui all'[articolo 7](#).
  3. Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di cui ai commi 1 e 2, al fine della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'[articolo 5, comma 3, lettera b\), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#).
  4. La relazione di cui al comma 3 è parte integrante della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#).
- 
- 

#### Art. 11. Informazioni per finalità conoscitive e statistiche [\(2\)](#)



1. La Banca d'Italia compila e pubblica le statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia e contribuisce alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro. Per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, gli operatori residenti in Italia, come definiti dal [regolamento \(CE\) n. 2533/1998 del Consiglio, del 23 novembre 1998](#), sono tenuti a fornire i dati e le notizie necessari nei termini e con le modalità per la trasmissione stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
2. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalità statistiche di cui al comma 1, la Banca d'Italia può chiedere notizie e dati alle banche e agli altri intermediari finanziari relativi alla propria attività. I termini e le modalità per la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia.
3. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere acquisiti per le finalità statistiche di cui al comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni, presso amministrazioni, enti e organismi pubblici.
4. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono trattati in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono coperti dal segreto di ufficio fino a quando non sono pubblicati. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
5. Per le finalità statistiche di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa a tutela del segreto statistico e delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali, informazioni, dati ed elaborati statistici possono essere forniti dalla Banca d'Italia agli enti del Sistema statistico nazionale, alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e alle Banche centrali nazionali del SEBC, ad altri organismi pubblici nazionali e internazionali, nonché, verso rimborso di eventuali costi sostenuti, ad enti di ricerca e ad altri operatori.
6. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro. I criteri per l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti e valutate le deduzioni presentate dagli interessati entro novanta giorni dalla data della notifica della lettera di contestazione, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), fatta eccezione per quelle di cui all'[articolo 16](#).
7. Ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di leggi speciali, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila. Si applica la procedura di cui all'[articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#).
8. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la Banca d'Italia può chiedere la collaborazione di altre autorità.

---

(2) Vedi, anche, il [Prov. 16 dicembre 2009](#).

---

## Art. 12. Modifiche a disposizioni normative vigenti

1. Il comma 4 dell'[articolo 5 della legge 17 gennaio 2000, n. 7](#), è sostituito dal seguente: «4. Il limite d'importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.».
  2. Nell'[articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125](#), le parole: «3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2,» sono soppresse.
- 
- 

## Art. 13. Norme abrogate

1. Sono abrogati:
    - a) gli [articoli 3, 3-bis, 3-ter, 5](#), comma 3, e [5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), e successive modificazioni;
    - b) gli [articoli 21](#) e 40 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#);
    - c) l'[articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#);
    - d) gli [articoli 4](#) e [6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125](#).
- 
- 

## Art. 14. Norme di coordinamento

1. All'[articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), e successive modificazioni, per: «articolo 3» si intende: «l'articolo 3 del presente decreto» e per: «denaro, titoli e valori mobiliari» si intende: «denaro contante».
  2. All'[articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#), per: «articolo 30» si intende: «l'articolo 7 del presente decreto».
  3. Per le violazioni dell'[articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#), già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo [decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#).
  4. Per le violazioni dell'[articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), e successive modificazioni, già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'[articolo 5-ter del medesimo decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), e successive modificazioni.
- 
- 

## Art. 15. Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

---

Art. 16. Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° gennaio 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

---

Allegato

[Dichiarazione di trasferimento di denaro contante di importo complessivo pari o superiore al controvalore di Euro 10.000]